



**REGIONE
PUGLIA**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Con la L.R. 28 dicembre 1994, n. 36 è stato disciplinato il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo all'art. 14 ("Direttive di organizzazione") che le Aziende Sanitarie devono essere organizzate sulla base di apposito regolamento approvato dalla Giunta Regionale.

Conseguentemente, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 229 del 16 febbraio 1996 è stato approvato apposito Regolamento sull'organizzazione generale delle Aziende Sanitarie ex art. 14 L.R. 28 dicembre 1994, n. 36.

Con il successivo Regolamento Regionale n. 20/2012, ad oggetto: "Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale 16 febbraio 1996, n. 229 - "Regolamento sull'organizzazione generale art. 14 L.R. 28-12-1994, n. 36", si è stabilito che: *"Il paragrafo 1."Ospedale" terzo capoverso è così modificato: Nelle aziende sanitarie locali, in riferimento alla rete ospedaliera di cui ai Regolamenti Regionali n. 18/2010, n. 19/2011 e n. 11/2012 le unità operative complesse sanitarie ed amministrative di ospedale devono essere rimodulate, prevedendo: a) istituzione di una struttura complessa di Direzione Medica di Presidio per ogni ospedale; (...) c) azzeramento delle strutture complesse di Direzione Medica di Presidio e struttura complessa amministrativa negli ospedali classificati plessi aggregati ad ospedali di base, di livello intermedio e di riferimento (...)"*.

L'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/92 come successivamente modificato dall'art. 15, comma 13, lett. f-bis del D.L. n. 95/2012 convertito con la L. n. 135/2012 – "Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica", stabilisce che: *"Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del [decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517](#), e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione"*.

Alla luce della previsione normativa innanzi citata di accorpamento delle funzioni di direttore sanitario e di dirigente medico di presidio ospedaliero nonché di contestuale soppressione dell'ufficio di direzione, considerato che la razionalizzazione ed il contenimento della spesa sanitaria si configurano ormai costantemente come obiettivo di finanza pubblica sia a livello nazionale che regionale, come risulta peraltro dalle previsioni del Programma Operativo Regione Puglia 2013-2015 nonché del nuovo Programma Operativo 2016-2018 in corso di approvazione, al fine di evitare duplicazioni con conseguenti aggravii di costo non si ritiene opportuno mantenere la struttura complessa di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie e negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici costituiti da un unico presidio.

Si rende pertanto necessario procedere alla modifica del citato R.R. n. 20/2012 contenuta nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, estendendo la previsione dell'azzeramento delle Strutture complesse di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero di cui alla lettera c) del primo periodo del Regolamento anche alle Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici del SSR costituiti da un unico Presidio Ospedaliero.

Dopo la suddetta lettera c) si propone di aggiungere, quindi, la seguente lettera d):

"d) soppressione delle strutture complesse di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie e negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici costituiti da un unico presidio".

L'allegato schema di Regolamento, All. A) al presente schema di provvedimento, costituisce regolamento esecutivo e di attuazione dell'art. 14 della L.R. 28-12-1994, n. 36, e, pertanto, in applicazione dell'articolo 44, comma 1 della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014, è di competenza della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n.28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa illustrate, che quivi si intendono integralmente riportate

- di proporre l'adozione della modifica al Regolamento regionale n. 20/2012 contenuta nell'allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, estendendo la previsione dell'azzeramento delle Strutture complesse di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero di cui alla lettera c) del primo periodo del suddetto Regolamento anche alle Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici del SSR costituiti da un unico Presidio Ospedaliero, come di seguito riportato:
 - Dopo la lettera c) del primo periodo del Regolamento regionale n. 20/2012 è aggiunta la seguente lettera d): *"d) soppressione delle strutture complesse di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie e negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici costituiti da un unico presidio"*.
- di disporre che lo schema di regolamento adottato venga trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale, alla Commissione Consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2, della L.R. n.7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014.
- di procedere all'approvazione definitiva del Regolamento in oggetto ovvero di riservarsi ogni ulteriore determinazione al riguardo a seguito del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare ovvero del decorso del termine di 30 giorni previsto dal menzionato articolo 44 della L.R. n. 7/2004.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione dagli stessi predisposta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore (Angela Guerra)

Il Responsabile A.P. (Cecilia Romeo)

Il Dirigente del Servizio (Rossella Caccavo)

Il Dirigente della Sezione (Giovanni Campobasso)

Il Direttore del Dipartimento (Giancarlo Ruscitti)

Il Presidente (Michele Emiliano)
